

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5404 del 10/11/2020
Oggetto	CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME PO AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' PIEVETTA IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC). DITTA: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA. PRATICA: PCPPA1170.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5524 del 06/11/2020
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2020 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazione idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la

d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico e la nota con protocollo PG/2019/1828 del 08/01/2019 (delega sulla gestione delle concessioni dei Consorzi di Bonifica);

**PRESO ATTO:**

- della concessione rilasciata dal Ministero di Stato per le finanze, con DM n. 2330 in data 11/02/1972, al Consorzio di Bonifica della Val Tidone, ora Consorzio di Bonifica di Piacenza, di derivazione dal Fiume Po, in località Pievetta, nel Comune di Piacenza per una portata massima di 1.000 l/s e per un periodo non superiore ai 5 anni successivi e continui decorrenti dal 25/01/1967;
- che il Consorzio della Bonifica di Piacenza ha presentato domanda di rinnovo entro la scadenza dei termini della concessione;
- che negli anni successivi alla scadenza della concessione il Consorzio della Bonifica di Piacenza ha presentato ulteriori domande di rinnovo comprensive di richieste di varianti;
- della domanda di attivazione del procedimento unico di VIA presentata in data 25/02/2019, all'interno del quale, a seguito di richiesta di completezza, il Consorzio di Bonifica di Piacenza ha richiesto il rinnovo della concessione in sanatoria di derivazione d'acqua pubblica superficiale per uso irriguo dal Fiume Po in località Pievetta, nel Comune di Castel San Giovanni (PC), ai sensi del r.r. 41/2001 (cod. pratica PCPPA1170);
- che gli obblighi di pubblicazione, come da art. 10 del RR 41/2001, sono stati assolti con gli avvisi pubblicati sul BURERT n. 166 del 29/05/2019;

**ESAMINATA** la documentazione presentata a corredo dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi all'istanza di concessione di acque superficiali:

- prelievo esercitato dal Fiume Po mediante quattro elettropompe sommergibili;
- ubicazione del prelievo: Comune di Castel San Giovanni (PC), località Pievetta, su terreno di proprietà del demanio pubblico, antistante al foglio 1 mappale 72, coordinate UTM RER x: 535.980 y: 993.466;
- portata massima di prelievo pari a 1.000 l/s;
- volume massimo prelevabile pari a 6.500.000 mc/anno;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo, per l'alimentazione di 3.321 ha di superficie irrigabile in congiunta alle derivazioni dalla Diga di Molato e dal lago delle Lische;

**DATO ATTO** che la destinazione d'uso della risorsa è qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo;

**PRESO ATTO** che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del procedimento autorizzatorio unico regionale del 20/10/2020) sono state effettuate le valutazioni tecniche e sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione d'acqua pubblica, e cioè l'Amministrazione provinciale di Piacenza, l'Agenzia Interregionale del Po, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici della Regione Emilia Romagna (STRAAAF);

**CONSIDERATO** che la derivazione è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nell'area SIC e ZPS "IT4010018 - ZSC-ZPS - Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio", in base alla d.G.R. 1191/2007;

**VALUTATO** ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle seguenti condizioni, in aderenza alle risultanze del verbale di PAUR:

- portata massima prelevabile pari a 1.000 l/s;
- volume massimo derivabile pari a 2.600.000 mc/anno;

- in situazioni di severità idrica dichiarata dagli enti competenti il volume massimo derivabile può essere aumentato fino a 6.500.000 mc/anno a condizione che il volume derivabile complessivamente insieme alle derivazioni dalla diga di Molato e Lago delle Lische non sia superiore a 11.000.000 mc/anno;
- andranno installati e tenuti in regolare stato di manutenzione idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 152/06; fino all'approvazione delle specifiche tecniche e delle modalità di trasmissione dati previste dalla DGR 2254/16, si posticipa l'approvazione degli strumenti di misura dei quantitativi prelevati, proposti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. Nella more di quanto sopra riportato, i dati relativi ai volumi e alle portate derivate della risorsa dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica. I dati relativi alla risorsa derivata dovranno essere presentati congiuntamente, entro la data sopra indicata, per tutte le derivazioni a servizio dell'intero distretto;
- durata della concessione pari a 30 anni, fermo restando che a 2 anni dal rilascio, ovvero al completamento dell'iter istruttorio relativo al prelievo della diga di Molato e il Lago delle Lische, tale concessione dovrà essere rivista;

**ACCERTATO** che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2020, risultando in regola con il pagamento delle annualità pregresse;
- è tenuto a versare, entro 20 giorni dalla data di adozione del presente atto, la somma di 499,79 euro a titolo di deposito cauzionale;

**DATO ATTO** che il prelievo di acqua superficiale oggetto di concessione si è potuto esercitare continuativamente e legittimamente a seguito della presentazione della domanda di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/99;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi alla concessione cod. PCPPA1170;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e la relativa occupazione di area demaniale, cod. pratica PCPPA1170, come di seguito descritta:
  - prelievo da esercitarsi dal Fiume Po mediante quattro elettropompe sommergibili;
  - ubicazione del prelievo: comune di Castel San Giovanni (PC), località Pievetta, su terreno di proprietà del demanio pubblico, antistante al foglio 1 mappale 72, coordinate UTM RER x: 535.980 y: 993.466;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a 1.000 l/s;
  - volume d'acqua massimo derivabile pari a 2.600.000 mc/anno;
  - in situazioni di severità idrica dichiarata dagli enti competenti il volume massimo derivabile può essere aumentato fino a 6.500.000 mc/anno a condizione che il volume derivabile complessivamente insieme alle derivazioni dalla diga di Molato e Lago delle Lische non sia superiore a 11.000.000 mc/anno;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2049, fermo restando che a 2 anni dal rilascio, ovvero al completamento dell'iter istruttorio relativo al prelievo della diga di Molato e il Lago delle Lische, tale concessione dovrà essere rivista;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/11/2020;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 499,79 euro, dando atto che lo stesso è già stato versato;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 499,79 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di adozione della deliberazione di valutazione di impatto ambientale;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile  
Servizio Gestione Demanio Idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Consorzio di Bonifica di Piacenza, c.f. 91096830335 (cod. pratica PCPPA1170).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

1. L'opera di presa dal Fiume Po è costituita da un natante collegato alla sponda destra del Po sul quale sono alloggiate quattro elettropompe sommergibili alimentate da motori elettrici mediante una cabina di trasformazione 15.000/400 V posta a circa 60 m dall'impianto di sollevamento. Ciascuna elettropompa al massimo dei giri solleva una portata di 250 l/s alla prevalenza di 52 m ed è azionata da un motore da 250 kW.
2. L'opera di presa è sita in comune di Castel San Giovanni (PC), località Pievetta, su terreno di proprietà del demanio pubblico, antistante al foglio 1 mappale 72, coordinate UTM RER x: 535.980 y: 993.466.

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 1.000 l/s e nel limite di volume complessivo pari a 2.600.000 mc/anno.
3. In situazioni di severità idrica dichiarata dagli enti competenti il volume massimo derivabile può essere aumentato fino a 6.500.000 mc/anno a condizione che il volume derivabile complessivamente insieme alle derivazioni dalla diga di Molato e Lago delle Lische non sia superiore a 11.000.000 mc/anno.
4. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, per alimentare i

distretti irrigui Sinistra Tidone, Destra Tidone, Sinistra Extraconsortile e Sinistra Tidone – Sinistra Trebbia, per un totale di 3.321 ha irrigabili, congiuntamente alle derivazioni dalla Diga di Molato e dal lago delle Lische.

5. Il prelievo avviene dal corpo idrico superficiale Fiume Po, identificato con codice N008131R.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 499,79 euro e il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni. In mancanza di pagamento l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale, pari a 499,79 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2049, fermo restando che a 2 anni dal rilascio,

ovvero al completamento dell'iter istruttorio relativo al prelievo della diga di Molato e il Lago delle Lische, tale concessione dovrà essere rivista.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare e a tenere in regolare stato di manutenzione idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 152/06; fino all'approvazione delle specifiche tecniche e delle modalità di trasmissione dati previste dalla DGR 2254/16, si posticipa l'approvazione degli strumenti di misura dei quantitativi prelevati, proposti dal Consorzio di Bonifica di Piacenza. Nella more di quanto sopra riportato, i dati relativi ai volumi e alle portate derivate della risorsa dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e ad ARPAE Direzione Tecnica. I dati relativi alla risorsa derivata dovranno essere presentati congiuntamente, entro la data sopra indicata, per tutte le derivazioni a servizio dell'intero distretto.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si riportano di seguito le principali prescrizioni derivanti dal Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

1. Dovrà essere stimato l'apporto annuale al comparto irriguo in oggetto della diga del Molato e, di conseguenza, la rimodulazione del prelievo dal fiume Po, in località Pievetta.
2. Per quanto concerne la riduzione prescritta del 5% del volume massimo prelevabile contenuta nel parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, si specifica che la stessa è stata ottemperata applicando le disposizioni di cui alla DGR 1415/2016 "*Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015. Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione di volumi idrici ad uso irriguo*".
3. La derivazione in oggetto debba mantenere, all'interno del proprio disciplinare di concessione, le stesse prescrizioni indicate nella concessione originale, relative alle modalità di regolazione, nell'attesa della definizione delle portate funzionali di riferimento per l'asta del fiume Po e che la stessa concessione potrà essere rivista e ridefinita in relazione a quanto sarà indicato dal citato Piano del Bilancio Idrico.
4. Al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi richieste dall'Osservatorio stesso.
5. Nell'ambito dell'istruttoria afferente il prelievo dalla Diga del Molato dovranno essere attentamente valutate le esigenze del comparto irriguo servito secondo quanto stabilito dalla DGR 1415/16, redatta in ottemperanza al D.M. 31 luglio 2015 del Ministero delle Politiche Agricole.

6. Al manifestarsi di scenari di severità idrica, rilevata dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po, il Consorzio dovrà comunicare, all'Osservatorio medesimo, i dati relativi al prelievo secondo le indicazioni dallo stesso dettate.
7. Le attività riguardanti le funzionalità idrauliche saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
8. Si prescrive il mantenimento in essere dell'impianto esistente Pievezza del Consorzio di Bonifica di Piacenza, ovvero dei seguenti manufatti funzionali all'attingimento delle acque del fiume Po per uso irriguo e siti presso la sponda, la golena, l'argine maestro e la campagna del Fiume stesso: - natante con tubazioni di collegamento sulla sponda; - cabina di trasformazione elettrica con cassa d'acqua per protezione condotta dal colpo d'ariete; - passerella di servizio; - condotta posta in attraversamento al corpo arginale come da rappresentazione grafica resa; - condotta lato campagna.
9. Ogni modifica, integrazione e/o nuova costruzione a quanto autorizzato con le imposte prescritte, siano le stesse presso la sponda, che nella golena, che nel corpo arginale, che nel lato campagna dovranno essere oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Idraulica, che provvederà ad esprimere parere positivo, se ritenute ammissibili ai fini della tutela delle opere idrauliche, ad emettere la relativa autorizzazione.
10. L'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al Consorzio.
11. Gli interventi necessari per la captazione delle acque dal fiume Po, usualmente da porre in essere per ciascuna stagione irrigua e consistenti in movimentazioni di materiale litoide in alveo,

dovranno essere ogni volta oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Idraulica ed esplicitamente autorizzate.

12. L'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutte le zone demaniali interessate dalle opere esistenti è di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza.

13. Il Consorzio è tenuto a procedere alle seguenti verifiche per quanto inerente le opere richieste in concessione ed in particolare il tronco di condotta in attraversamento all'argine maestro:

- verifica triennale della condotta mediante prove di stato di esercizio e di tenuta della stessa ed eventuale video ispezione, da restituirsi formalmente all'Autorità Idraulica, e per le quali la prima data di consegna è fissata al 30 Settembre 2023; le modalità di esecuzione delle prove di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate dall'Autorità Idraulica;
- la sezione arginale in corrispondenza dell'attraversamento della condotta dovrà essere rilevata annualmente al fine di evidenziare possibili dissesti del manufatto, e restituita all'Autorità Idraulica con data di consegna fissata ad ogni 30 Settembre;
- durante il periodo di esercizio dell'impianto di sollevamento, il Consorzio dovrà procedere alla verifica di eventuali perdite e/o dissesti del rilevato arginale e, a tal fine, dovrà mantenere le superfici arginali in corrispondenza della condotta perfettamente sfalciate; lo sfalcio dovrà avere sviluppo longitudinale di almeno 25 metri, interessare l'intera sezione arginale da lato campagna a lato golena ed essere ripetuto più volte nella stessa stagione se necessario; la valvola di sfiato posta sulla sommità arginale così come altre opere poste fuori terra dovranno essere sempre mantenute ben visibili e segnalate: in caso contrario non si risponderà di eventuali danni causati alle opere stesse dai mezzi operanti per conto di AIPo;

- nel caso si riscontrasse a seguito di un evento di piena del fiume Po un deposito di materiale flottante a ridosso delle pile di sostegno della passerella sopraelevata posta in golenata, questo dovrà essere prontamente rimosso a cura e spese del Consorzio;
- Il Consorzio è tenuto al controllo del buono stato di consistenza ed esercizio di tutti i manufatti dell'impianto di derivazione ed alla verifica puntuale degli stessi mirata ad evitare qualsiasi condizione che possa creare pregiudizio al buon regime idraulico;
- Il Consorzio è tenuto a ripristinare a regola d'arte ed a proprie cure e spese, le sponde, le opere e le pertinenze idrauliche interferenti con i manufatti esistenti ogni qualvolta vengano a determinarsi condizioni di dissesto tali da costituire pregiudizio al buon regime idraulico. Tali operazioni dovranno essere poste in essere qualora necessarie, anche su richiesta/indicazione dell'Autorità Idraulica, presso qualsiasi opera e luogo.

14. Qualora il Consorzio non dovesse dare esecuzione a quanto stabilito con le prescrizioni contenute nel parere di competenza di AIPo o procurasse danno/alterazione alle opere idrauliche o più in generale agli assetti fluviali del territorio latitante, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Consorzio.

15. In dipendenza di eventuali lavori di pubblico interesse di modifica, integrazione o nuova costruzione di opere idrauliche che interferiscono con uno o più manufatti dell'impianto di derivazione, il Consorzio è obbligato a consentire la realizzazione delle opere in questione in adiacenza, addossamento, e/o interferenza con i manufatti consortili stessi, senza porre ostacoli e senza richiedere compensi o indennizzi, ma offrendo ogni utile e opportuna collaborazione per

la risoluzione tecnica ed amministrativa di problematiche di qualsiasi genere. In tale obbligo sono compresi tutti gli eventuali oneri, a carico del Consorzio stesso, per l'adeguamento delle strutture consortili al nuovo assetto imposto dall'Autorità Idraulica.

16. In considerazione del fatto che i manufatti dell'impianto di derivazione ricadono all'interno di aree allagabili, dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Consorzio, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità, ovvero la messa in atto di tutte le procedure idonee in caso di eventi di piena per quanto attinente ai pericoli connessi; nello specifico operatori e mezzi dovranno essere allontanati con debito preavviso dalle strutture non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili con la sicurezza del personale.
17. Il Consorzio è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna), ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Consorzio non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da AIPo, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese.
18. In caso di attivazione del Servizio di Piena, il Consorzio è tenuto alla vigilanza continuativa delle proprie strutture in argomento e sarà responsabile delle eventuali problematiche che si potrebbero presentare, delle quali dovrà dare immediata comunicazione all'Autorità Idraulica; il Consorzio è pertanto obbligato a collaborare con il personale tecnico-idraulico competente all'espletamento del Servizio di Piena ai sensi del dell'R.D. 523/1904 e dell'R.D. 2669/1937, oltre ad assumere a totale proprio carico ogni spesa ed onere necessario per porre in essere gli

interventi necessari alla neutralizzazione di conseguenze negative verso la stabilità ed officiosità delle opere idrauliche se indotte dalla presenza dei manufatti consortili.

#### ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**